

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO A PRESTAZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO COMUNE DI MIRANDOLA

PRINCIPI GENERALI

I presenti indirizzi rientrano nei principi della Legge della Regione Emilia Romagna n. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali". Tali principi definiscono che la Regione, i Comuni in attuazione degli articoli 3, 38 e 120 della Costituzione, garantiscono l'insieme dei diritti e delle opportunità volte allo sviluppo e al benessere dei singoli e delle comunità, nonché assicurano il sostegno ai progetti di vita delle persone e delle famiglie.

Ai Comuni spetta, in base alle risorse di bilancio disponibili, nell'ambito di quanto disposto dal Piano nazionale e Piani regionali degli interventi e dei servizi sociali e dal Piano di distretto, la programmazione, la progettazione e la realizzazione del sistema integrato di servizi sociali, nonché l'erogazione di servizi e interventi, ivi comprese anche le prestazioni economiche.

ART. 1 – FINALITA' DEGLI INTERVENTI

Gli interventi di natura socio-assistenziale attuati dal Comune di Mirandola hanno l'obiettivo di favorire le condizioni che permettano all'individuo e alla famiglia di sviluppare, conservare e potenziare le proprie capacità relazionali, e di gestire il proprio bilancio familiare in modo responsabile e autonomo.

Gli interventi assistenziali di natura economica sono destinati a prevenire l'esclusione sociale o l'emarginazione, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da difficoltà materiali.

Pertanto gli interventi devono considerarsi un supporto temporaneo alle difficoltà delle famiglie o dei singoli individui, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.

Gli interventi dei Servizi Sociali vanno a integrare un articolato sistema di contributi economici erogati da altri servizi del Comune di Mirandola, da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o singoli individui.

Diventa quindi fondamentale assumere tutte le informazioni necessarie relative a coloro che si rivolgono ai Servizi Sociali per conoscere le risorse assegnate da altri servizi comunali, da enti e/o associazioni in un'ottica di coordinamento della rete e di sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

I valori cui il Comune di Mirandola si ispira per l'erogazione del beneficio economico, sono i seguenti:

- Rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
- Riconoscimento della famiglia quale ambito di relazioni significative per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona;
- Fornire ai richiedenti un servizio adeguato che consenta loro di soddisfare i bisogni essenziali per la realizzazione di un'esistenza libera e dignitosa e favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale;
- Attivare interventi socio-economici che siano per i richiedenti un fattore di stimolo all'autonomia personale, tenuto conto delle risorse personali parentali e sociali;

ART. 2 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Hanno titolo di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali, nei limiti degli stanziamenti di bilancio del Comune di Mirandola:

1. i cittadini italiani residenti nel Comune di Mirandola e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini dell'Unione Europea, nonché gli stranieri in possesso del permesso o carta di soggiorno comunque residenti nel Comune di Mirandola.
2. I cittadini iscritti da almeno 1 anno all'anagrafe della popolazione residente, o in caso di iscrizione anagrafica inferiore ai 12 mesi, ai cittadini provenienti da Comuni con i quali si stato condiviso un progetto-percorso assistenziale.
3. L'attivazione di interventi socio-assistenziali agevolati non avrà luogo qualora il richiedente si trovi in posizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
4. In ogni caso destinatari degli interventi sono i nuclei familiari - come risultante da stato di famiglia anagrafico - i cui redditi risultino inferiori alla quantificazione prevista dal Reddito Minimo Garantito in base agli annuali parametri INPS, fatto salvo casi eccezionali valutati dalla Commissione Servizi Social (d'ora in poi definita Commissione).

Annualmente la Commissione Assistenza propone alla Giunta del Comune di Mirandola la quantificazione del Minimo Garantito sulla base degli aumenti secondo i calcoli che l'INPS determina per le pensioni minime.

Qualora il fruitore delle prestazioni sia un nucleo familiare composto da più persone, il Minimo Garantito deve essere calcolato aggiungendo al minimo le quote percentuali di seguito indicate:

- 2°componente 75%
- 3°componente 60%
- 4°componente 50%
- 5°componente e successivi 35%

Ad ogni percentuale sopra indicata, per ogni nucleo va aggiunto l'affitto e tolto eventuale contributo economico percepito a titolo di fondo sociale.

ART. 3 – TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

Nei limiti delle risorse finanziarie del bilancio di previsione destinate all'erogazione dei contributi per persone e/o famiglie in stato bisogno economico, il Comune di Mirandola, analizzata la situazione del richiedente, concede il contributo, previa sottoscrizione del Progetto Assistenziale Individualizzato concordato con l'utente.

Ogni intervento assistenziale viene sottoscritto dall'utente e comunque deve essere inserito all'interno di un Progetto Assistenziale Individualizzato.

Il PAI costituisce un patto/contratto formalizzato e sottoscritto che sancisce l'assunzione di responsabilità e i relativi impegni da parte del cittadino e/o nucleo familiare richiedente e da parte del Comune.

Qualora il nucleo familiare/cittadino venga meno al progetto concordato, l'intervento economico può essere interrotto in qualsiasi momento.

Gli interventi e/o benefici di natura economica sono riconducibili alle seguenti tipologie:

1. contributo economico straordinario;
2. contributo economico continuativo, su progetto e per un periodo di tempo definito per un massimo di 6 mesi, eventualmente prorogabile.

I contributi economici straordinari sono interventi che vengono erogati una tantum con la finalità di sopperire a situazioni caratterizzate da eccezionalità. Questi sono utilizzati per aiutare la persona e il nucleo familiare ad affrontare una specifica situazione di disagio che nel breve periodo può essere rimossa permettendo così l'acquisizione dell'autonomia economica.

I contributi economici continuativi su progetto e per un periodo di tempo definito vengono erogati per integrare i redditi nel caso in cui la situazione delle persone e/o famiglia non permetta di prevedere nel breve periodo la possibilità di acquisire un'indipendenza economica o una modificazione della situazione reddituale

ART. 4 -ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO ECONOMICO

Gli utenti che già usufruiscono:

- del contributo autonoma sistemazione
- di assegnazione di Modulo Abitativo Provvisorio (MAP)
- di assegno di cura

stanno già usufruendo di un significativo aiuto pubblico dal punto di vista economico e pertanto non potranno usufruire di altri interventi economici da parte dello scrivente Servizio Sociale, fino al termine dei benefici in parola.

Gli interventi economici concessi sono soggetti a verifiche periodiche sia sull'efficacia del progetto complessivo cui l'erogazione economica è collegata, sia sul permanere delle condizioni che hanno determinato l'erogazione economica.

L'erogazione dell'intervento di assistenza economica dovrà tenere conto:

- Del reddito del nucleo familiare nonché delle risorse patrimoniali e mobiliari così come specificate nella dichiarazione ISEE.

Il Comune procederà automaticamente al controllo sulle dichiarazioni presentate nel caso di dichiarazioni di reddito ISEE pari a zero.

- Delle variazioni della situazione economica successive alla presentazione della domanda;
- Di tutte le fonti di reddito del nucleo: quali ad esempio pensione invalidità civile, sociale, assegni familiari, rendita INAIL, assegno mantenimento ex coniuge, assegno di maternità e al nucleo numeroso; bonus gas, luce; ecc..;
- Delle modalità e degli stili di vita collegati con i benefici richiesti (presenza di debiti, acquisto di beni non di primaria necessità, congruità della gestione e cooperazione familiare alla spesa comune, possibilità di farsi carico dell'accompagnamento a scuola dei figli, del ritiro scolastico per la mensa ...);
- Delle risorse patrimoniali ed economiche presenti nel nucleo familiare ed eventualmente nel nucleo di appartenenza del singolo come specificato da articolo 5 del presente regolamento;
- Della collaborazione alla presa in carico e al Progetto Personale Individualizzato assieme alla persona e/o famiglia.
- Dell'ammontare di altri contributi od esoneri concessi dal Comune di Mirandola nei 2 anni precedenti, fino ad un massimo di 3.000 euro per nucleo;
- Del percorso di integrazione socio-culturale per i nuclei extracomunitari: frequentazione dei corsi di alfabetizzazione, comprovata ricerca di una attività lavorativa in particolare da parte delle figure adulte di sesso femminile (qualora sia libera da impegni di accudimento verso figli piccoli o altri componenti del nucleo bisognosi di assistenza continua quali anziani-disabili ecc.), valutazione dell'opportunità di viaggi di andata nel proprio paese d'origine, ecc.

Tutte le voci sopra indicate devono essere ampiamente documentate dal richiedente.

ART. 5 – PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, di un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

ART. 6 – ISTRUTTORIA E PROCEDURE PER L'ACCESSO AI BENEFICI

L'assistente sociale consegna al richiedente un modulo con l'elenco di documenti utili ad acquisire l'esatta conoscenza della composizione e della situazione economico-sociale del nucleo familiare, unitamente all'indicazione del termine di presentazione della documentazione richiesta.

La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine prestabilito determina la decadenza della domanda.

Allo scopo di accertare la corrispondenza fra quanto dichiarato dal richiedente e la reale situazione di fatto, il Servizio Sociale potrà:

- avvalersi della collaborazione di altri Uffici Comunali (Polizia Municipale, Servizio Tributi, Anagrafe, ecc.) o di altri Uffici Pubblici tra cui l'Inps e l'Agenzia delle Entrate;
- eseguire visite domiciliari, concordate con l'interessato.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivamente riscontrato fosse in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, il Comune potrà disporre l'interruzione dell'intervento assistenziale ed attivare la procedura per il recupero di quanto erogato mediante riscossione coattiva.

Il rifiuto a consentire l'accesso al domicilio potrà essere considerato come elemento idoneo a provare la non sussistenza dei requisiti per accedere al contributo.

A seguito della conclusione dell'istruttoria e alla definizione del progetto individuale di intervento, l'assistente sociale presenta il progetto di supporto economico in Commissione Servizi Sociali.

La Commissione si incarica di esaminare il progetto, di esprimere parere favorevole o contrario ed eventualmente di dare incarico all'assistente sociale di revisionare il progetto sulla base delle indicazioni emerse e di sottoporlo nuovamente all'adesione da parte dell'utente.

ART. 7 –ACCESSO, SOSPENSIONE E DECADENZA DGLI INTERVENTI ECONOMICI A SEGUITO DI COMPORTAMENTI INADEGUATI

L'accesso al Servizio Sociale Professionale avviene attraverso lo Sportello Sociale che garantisce a tutti i cittadini una corretta informazione sulle opportunità sociali e sull'accesso ai servizi e agli interventi del sistema socio-sanitario del territorio.

1. E' precluso l'accesso alle prestazioni di cui al presente regolamento a coloro che assumono comportamenti violenti, irrispettosi, incivili o offensivi nei confronti del personale dei Servizi Sociali.
2. E' prevista la sospensione e/o la decadenza delle prestazioni economiche per coloro che assumono comportamenti violenti, irrispettosi, incivili o offensivi nei confronti del personale dei Servizi Sociali.
3. Il pronunciamento del mancato accesso, della sospensione o decadenza delle prestazioni economiche viene disposto dalla Giunta Comunale con proprio specifico atto.

ART. 8 – LA COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI

La Commissione Servizi Sociali del Comune di Mirandola ha la finalità generale di garantire parità di trattamento e di mettere in atto forme di condivisione in relazione alle situazioni presentate, fatte salve le specificità dei singoli casi.

La Commissione esprime proposte e pareri sui progetti individuali di assistenza che possono riguardare:

- Esoneri rette;
- Inserimento di utenti in alloggi di prima accoglienza o di emergenza;
- Valutazione relativa all'attribuzione di punteggio per specifiche condizioni sociali per assegnazione alloggi ERP;
- Erogazione di contributi economici straordinari ed eccezionali, di contributi economici continuativi su progetto e con durata definita;
- Contributi per attività di socializzazione;
- Valutazione di contributi economici per l'affitto.

La Commissione è così composta:

- Capo Servizio Servizi Sociali che svolge le funzioni di presidente e coordinatore della commissione stessa;
- Le assistenti sociali con funzioni di tecnici;
- Un amministrativo del Servizio Servizi Sociali con funzioni di verbalizzante.

Hanno la facoltà di partecipare alle sedute della Commissione, l'Assessore competente e il dirigente del settore.

La Commissione di norma viene convocata, almeno una volta al mese, dal Capo Servizio e/o almeno da tre dei suoi componenti la commissione.

La seduta della Commissione è valida se presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le proposte espresse dalla Commissione Assistenza vengono verbalizzate.

I verbali, debitamente firmati, dai componenti, sono conservati presso i Servizi Sociali e visionabili, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo alla riservatezza degli atti.

Qualora, sull'analisi di un caso, all'interno della commissione non ci sia accordo sulle proposte che saranno debitamente verbalizzate, sarà il Capo Servizio, dopo aver riportato le proprie motivazioni, ad assumere la decisione definitiva.

Al termine di ogni Commissione viene predisposto un atto dirigenziale di approvazione del verbale della Commissione con l'assunzione degli impegni di spesa per i contributi previsti dalla Commissione stessa.

A seguito dell'approvazione del verbale verrà comunicato all'utente, entro trenta giorni, tramite lettera, l'accoglimento o il rigetto della sua richiesta e relative motivazioni.

Ai lavori della Commissione partecipano, su invito del Responsabile del Servizio, rappresentanti di altri Servizi del Comune e/o dell'Unione, rappresentanti dell'ASP, rappresentanti delle associazioni di volontariato.

Ai componenti la Commissione, compresi anche i membri invitati, non viene erogato alcun gettone o rimborso spese. Tutti i partecipanti alle sedute sono tenuti al segreto professionale e d'ufficio.

ART. 9 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE

Si tratta di un contributo economico dato attraverso un'attività socializzante/educativa.

E' un intervento attivato dal Servizio Sociale per far fronte a situazioni di difficoltà, in particolare se caratterizzate da dimostrata carenza di risorse personali immediate.

Tale intervento permette alla persona di svolgere un'attività socializzante presso un Servizio del Comune, un'associazione di volontariato o una ditta privata, per un numero massimo di 20 ore settimanali, per un periodo di sei mesi, prorogabili fino ad un massimo di 12 mesi.

L'attività socializzante rientra in un progetto più complessivo che l'Assistente Sociale e l'utente devono concordare. L'assistente sociale definisce gli obiettivi dell'esperienza sia a medio che a lungo termine.

Viene stipulato un protocollo d'intesa tra il Comune di Mirandola, l'associazione o la ditta ospitante e la persona destinataria del progetto.

L'intesa comprende: le modalità operative dell'intervento, le funzioni dell'ente/ditta ospitante.

Vengono fatti incontri periodici con il referente del servizio e/o associazione, ditta e la persona destinataria del progetto per verificare la capacità relazionale dell'utente all'interno della struttura e la sua capacità di acquisire competenze ed autonomie.

ART. 10 – CONTRIBUTI INDEBITAMENTE CONCESSI, RECUPERO E INTERRUZIONE DELL'INTERVENTO

Il cittadino è tenuto a comunicare al Comune e qualsiasi variazione del proprio reddito che incida sul diritto o sulla misura del contributo concesso. L'omessa o incompleta comunicazione comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percepite indebitamente.

Verrà immediatamente interrotta l'erogazione della prestazione economica posta in essere nei confronti di cittadini che, durante la fruizione dell'intervento stesso, siano entrati in possesso di mezzi economici sufficienti al proprio sostentamento, senza averlo dichiarato al Comune.

Per la restituzione coattiva delle somme di cui ai precedenti commi l'Amministrazione Comunale attiverà le procedure previste per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici è inoltre fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

ART. 11 – PRIVACY E AUTORIZZAZIONE RACCOLTA DATI

Contestualmente alla presentazione della domanda, il cittadino autorizza il Servizio Sociale al trattamento e scambio dei dati personali per i fini istituzionali propri dell'Ente in applicazione del D. Lgs. 196/2003 e alle verifiche di cui all'art. 6 del presente regolamento.

La mancata sottoscrizione di tale autorizzazione determina l'impossibilità di istruire la pratica per la richiesta di contributo economico.